

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 dicembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 15 e 20 di ogni mese.

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
- 2) la Parte II (Avvisi e concorsi);

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente su c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

**SOMMARIO****PARTE I****ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 588.

Sostituzione della Filas nella convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4483 del 7 settembre 1998 e attribuzione dell'incarico ..... Pag. 5

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3331.

Localizzazione interventi di E.R.P.S. recupero patrimonio comuni: Fondi, Priverno, IACP della provincia di Latina a valere sull'accantonamento del settimo biennio (1990-91) legge n. 457/1978. Recupero Pr. Latina di cui alla delibera Consiglio regionale n. 1289/1995 ..... Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 1999, n. 4948.

Riconoscimento ad ogni effetto e titolo della organizzazione F.O.P.I.V.O.L., Forza di pronto impiego del volontariato della Regione Lazio, nelle sue diverse articolazioni, in attività di protezione civile ..... Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 5058.

Comune di Leonessa (Rieti). Variante P.d.F. Realizzazione nuovo cimitero comunale località «Campangelo», legge n. 1/1978. (Delibera consiliare 27 marzo 1999, n. 17). Restituzione ..... Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 5140.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49 e legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, comune di Segni, provincia di Roma. Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ..... Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1999, n. 5141.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Rieti. Riserva definitiva n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nucleo familiare Biscetti Giancarlo. .... Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 1999, n. 5329.

Autorizzazione esercizio residenza sanitaria assistenziale della «Salus» S.r.l. denominata «Salus», sita in Broccostella (Frosinone), via Aurita n. 4 ..... Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 1999, n. 5333.

Comune di Sermoneta (Latina). Progetto relativo alla realizzazione del parcheggio nel centro storico e sistemazione parco pubblico comunale in via S. Francesco in variante al piano regolatore generale. Legge n. 1/1978 ..... Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 1999, n. 5335.

Comune di Corchiano (Viterbo). Piano di zona per l'edilizia economica e popolare in variante al piano regolatore generale. Legge n. 167/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, art. 4. Approvazione ..... Pag. 16



## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17/08/42, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il DPR 15/11/1972, n. 8;  
VISTA la Legge 05/09/72, n. 8;  
VISTA la L.R. 12/06/75, n. 72;  
VISTA la Legge 03/01/78, n. 1;  
VISTA la L.R. 02/07/87, n. 36;  
VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

RITENUTO che il Comune di Sermoneta (LT) è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 31/01/1964.

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 23/01/97, con la quale il Comune di Sermoneta (LT) ha approvato il Piano delle opere pubbliche per il biennio 1997-1998;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 03/03/1998 con la quale il Comune di Sermoneta (LT) ha approvato il Piano delle opere pubbliche per il triennio 1998-2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 16/03/99 con la quale il Comune di Sermoneta ha approvato - ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della Legge 13/11/75, n. 1 - il progetto per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico e la sistemazione del Parco Pubblico Comunale in Via S. Francesco, in variante al P.R.G.

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni - opposizioni;

VISTA la nota n. 4242 del 24/04/98 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha autorizzato, ai soli fini del R.D. 3267/23/76, il Comune di Sermoneta ad eseguire i movimenti terra strettamente necessari alla realizzazione del progetto di che trattasi con le prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

- Siano adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza alle persone e alle cose;
- Prima dell'inizio dei lavori vengano acquisiti tutti i nulla osta e le autorizzazioni necessaria all'esecuzione delle opere da parte degli organi competenti;
- Siano rispettate, in particolare, le vigenti disposizioni in materia urbanistica e di tutela ambientale;
- Siano rispettate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo;



5333 = 2 NOV. 1999

W

- Il terreno vegetale proveniente dalla parte più superficiale dello scavo dovrà essere accantonato ed utilizzato in fase di sistemazione definitiva dell'area o per interventi di sistemazione ambientale in aree limitate.
- Il restante materiale lapideo dovrà essere smaltito preferibilmente utilizzando per interventi di sistemazione di aree degradate, ovvero trasportandolo a discarica, fermo restando il divieto di scaricamento lungo le scarpate.
- Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento e si proceda alla sistemazione delle aree mediante inerbimenti ed interventi di carattere bioingegneristico.
- L'ente realizzatore si impegna a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora durante lo svolgimento dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente per ciò che attiene l'assetto idrogeologico.
- La superficie interessata dai lavori sia limitata allo stretto necessario per le opere del progetto.
- Vengano adottati gli accorgimenti necessari al corretto smaltimento delle acque piovane, evitando rischi di dissesto, erosione accelerata, ristagni e si eviti, in particolare, l'impermeabilizzazione di superfici estese prediligendo pavimentazioni drenanti anche per le aree di parcheggio.
- Sia evitato il taglio di essenze arboree.
- Le previste piantumazioni utilizzino essenze scelte tra quelle conformi alla fascia fitoclimatica interessata;
- Siano rispettate le prescrizioni riportate nella relazione geologica.
- Le opere siano realizzate nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti.
- Il Comune di Sermoneta pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa e vistata dal Dirigente Responsabile competente.
- Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il medesimo Comune notificherà all'istante e al Coordinamento Provinciale di Latina del C.F.S. l'autorizzazione e la relativa documentazione tecnica;
- Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidata al Coordinamento Provinciale di Latina del C.F.S. al quale l'interessato comunicherà con lettera raccomandata la data dell'inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo;
- Il Coordinamento Provinciale di Latina del C.F.S. potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra;
- La presente autorizzazione ha validità non superiore ai tre anni, ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio, non pregiudica eventuali diritti di terzi e non esime l'interessato dall'acquisizione di autorizzazioni e pareri relativi ad altri vincoli gravanti sulla zona.

de



- Il mancato rispetto delle sopraelencate prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento dell'autorizzativo: l'interessato sarà altresì ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori o del cattivo funzionamento dell'impianto, derivino all'assetto idrogeologico del territorio
- Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VISTA la determinazione n. 3239/3 del 27/10/1996, con la quale l'Assessorato all'Urbanistica e Casa ha autorizzato - ai sensi dell'art. 7 della L. 29/06/1959, n. 1497 - l'esecuzione delle opere del progetto in argomento alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:

- vengano effettivamente piantumate essenze arboree tipiche della zona pontino-lepina in tutta l'area indicata nella planimetria di progetto in scala 1/500;
- in ogni parte costituente l'intervento di bonifica e di realizzazione dell'area attrezzata vengono usati i materiali tipici della tradizione locale (pietra locale e travertino per muretti e pavimentazioni, terra battuta e manto erboso per i campi, legno per il chioschetto e panchine, acciottolato per il percorso pedonale). Il chioschetto è consentito esclusivamente se realizzato in legno e se smontabile, non sono consentiti movimenti di terra di rilievo, né perciò consentiti esclusivamente i modellamenti per gli accessi e l'interno dei bagni.

VISTA la nota 28/02/1997, n. 1642 con la quale il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio - ha dichiarato che non ricorrono i motivi di illegittimità idonei a proporre l'annullamento della determinazione, soprariportata.

VISTA la nota 25/05/99, n. 655 con la quale l'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Settore Decentrato di Latina - ha autorizzato - ai sensi dell'art. 15 della Legge 02/02/1974, n. 30 - l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio in argomento.

VISTA la nota n. 03/09/99, n. 6602 con la quale l'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo del Mondo Rurale ha espresso parere favorevole alla proposta Urbanistica di che trattasi in quanto compromette terreni di natura privata liberi da diritti civili.

CONSIDERATO che gli atti relativi al progetto di che trattasi sono stati sottoposti all'esame del Settore Tecnico dell'Assessorato Urbanistico e Casa il quale con relazione 26/07/99, n. 1631

- che si allega alla presente delibera quale parte integrante - ha espresso il parere che la variante in argomento da zona agricola vincolata E2 a zona F1, per una parte, e da fascia di rispetto verde privato in edificabile a zona F1 con vincolo di inedificabilità, per la restante parte, sia meritevole di approvazione ai soli fini urbanistici con il rispetto delle condizioni contenute nei pareri soprariportati.

RITENUTO di condividere e far proprio il predetto parere del Settore Tecnico dell'Assessorato all'Urbanistica e Casa 26/07/99, n. 1631,

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa



## DELIBERA

Per i motivi indicati nella relazione 26/07/99, n. 1631 del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale dell'Assessorato Urbanistica e Casa che costituisce parte integrante della presente delibera alla quale è allegata sotto la lettera "A" - e con le prescrizioni sopra riportate contenute nel parere di cui al R.D. 3267/1923 e nel parere di cui alla Legge 1497/39, art. 7, reso con determinazione n. 3239/3 del 27/12/96, è approvata la variante al P.R.G. del Comune di Sermoneta da zona agricola vincolata E2 a zona F1, per una parte, e da fascia di rispetto (verde privato inedificabile) a zona F1 con vincolo di inedificabilità, per la restante parte, approvata ai sensi della Legge 03/01/78, n. 1, dal Comune di Sermoneta (LT) con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 16/03/99.

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nell'allegato "A" e nei seguenti elaborati:

- Tav. 00A Relazione tecnica
- Tav. 00B Planimetria catastale degli espropri
- Tav. 001 Stralcio P.T.P. - P.R.G. - Planimetria Catastale (rapp. vari)
- Tav. 002 Planimetria Generale (rapp. 1:500)
- Tav. 003 Parcheggio e rampa di accesso: planimetria prospetti e sezioni (rapp. 1:200)
- Tav. 004 Zona parcheggi: particolari A,D e rampa di accesso (rapp. vari)
- Tav. 005 Area attrezzata: locale ristoro: prospetti, piante, sezioni (rapp. vari)
- Tav. 006 Zona parcheggi: particolari B,C - prospetti e sezioni (rapp. 1:150)
- Tav. 007 Gradonate, locale servizi (rapp. vari)
- Tav. 008 Planimetria generale quotata (rapp. 1:200)
- Tav. 009 Impianto di illuminazione, idrico e di smaltimento (rapp. 1:200)

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 punto 32 della legge 15/05/1997, n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE: S.to PIETRO BADALONE

IL VICE SEGRETARIO: S.to Dott. Adolfo PAPI



- 8 NOV. 1999